



SENT. 64/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela Acanfora Presidente

Domenico Guzzi Consigliere

Ida Contino Consigliere

Maria Cristina Razzano Consigliere-Relatrice

Ilaria Annamaria Chesta Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al **n. 59273** del Registro di Segreteria,

promosso da OMISSIS, nato in OMISSIS il OMISSIS (cod. fisc.

OMISSIS), rappresentato e difeso, in virtù della procura speciale

allegata all'atto d'appello, dall'Avv. Fedele Cannerozzi con il quale è

elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica

certificata avv.fedele.cannerozzi@pecstudio.it

contro

INPS, in persona del Dirigente Generale della Direzione Centrale

Pensioni, con sede in Roma alla via Ciro il Grande ed elettivamente

domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29, unitamente agli

Avvocati Sergio Preden (avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),

Antonella Patteri (avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),

Giuseppina Giannico (avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it)



SENT. 64/2024

Antonietta Coretti (p.e.c. avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it)

e Lidia Carcavallo (avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), dai

quali è rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto

d'appello

avverso

la sentenza n. 696/2021 della Sezione Giurisdizionale per la Regione

Puglia, depositata in data 5 agosto 2021.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 20 febbraio 2024, con

l'assistenza del Segretario dott.ssa Alessandra Carcani, l'Avv. Alessio

Antonelli su delega del procuratore costituito per l'appellante e l'Avv.

Giuseppina Giannico per l'INPS appellato.

Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di

causa.

Ritenuto in

FATTO

La Sezione territoriale, con la gravata sentenza, ha rigettato il ricorso

promosso dall'odierno appellante, volto alla declaratoria del diritto al

ricalcolo della quota retributiva del trattamento pensionistico ex art.

54 d.P.R. n. 1092/1973, secondo l'aliquota del 2,44% indicata dalle

Sezioni Riunite nella sentenza n. 1/2021, in favore dei militari che

alla data del 31.12.1995 avessero maturato una anzianità

contributiva inferiore ai 15 anni, compensando le spese di lite.

Con atto depositato in data 28 settembre 2021, il soccombente ha

promosso appello, lamentando la violazione di legge e l'errata

interpretazione della citata disposizione e del criterio di calcolo



dell'anzianità di servizio. L'appellante ha invocato i principi espressi dalla pronuncia nomofilattica n. 12/QM/2021 con la quale le Sezioni riunite hanno enunciato il seguente principio di diritto: *“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”*. D'altra parte, contrariamente a quello che poteva apparire ad una prima lettura, lo stesso organo di nomofilachia, nel suo primo intervento in materia (sentenza n. 1/2021), pur avendo espressamente escluso l'applicazione del coefficiente del 44% ai militari con una anzianità al 31.12.1995 inferiore ai 15 anni e pur non avendo ripetuto volutamente il corpo motivazionale già lungamente esposto nel dare risposta al primo quesito (richiamato attraverso l'avverbio *“conseguentemente”*) erano giunte alla conclusione – invero non esplicitata in maniera chiara, ma rinvenibile nel percorso logico-giuridico adottato – che anche a costoro debba applicarsi il coefficiente del 2,44% in relazione alla effettiva anzianità maturata sino alla data *“spartiacque”* tra i due regimi pensionistici (retributivo e contributivo).

Dal corpo della motivazione della sentenza n. 1/2021, infatti, emergeva con chiarezza che – contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado – ormai per l'odierno ordinamento ai fini



dell'applicazione dell'art. 54 comma 1 del DPR n. 1092/1973 perde di ogni significato la discriminante dell'avere, o meno, maturato alla data del 31.12.1995 quindici anni di servizio poiché la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto va calcolata con l'applicazione dell'aliquota del 2,44% in relazione – come stabilito dall'organo di nomofilachia – in relazione all'effettivo numero di anni maturati alla data di mutamento del sistema pensionistico.

Con memoria depositata in data 18 gennaio 2024 si è costituito in giudizio l'INPS appellato che ha preso atto della detta sentenza resa successivamente riguardo al personale militare con anzianità al 31 dicembre 1995 inferiore ai 15 anni, chiedendo *“la decisione di codesta Corte nei limiti definiti dalla costante giurisprudenza contabile”*.

All'udienza odierna, sentiti i procuratori presenti che, nel riportarsi alle conclusioni già rassegnate, ne hanno chiesto l'accoglimento, la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

L'appello è fondato e merita accoglimento.

Invero, la materia del contendere riguarda l'invocata applicazione dell'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 al computo della quota retributiva del trattamento di anzianità del militare, cessato dal servizio dopo il 31.12.1995, con un'anzianità contributiva, alla detta data, tale da consentirgli l'accesso al “sistema misto” di cui all'art. 1, comma 12,



della l. 355/1995.

Il giudice di prime cure ha ritenuto di non poter applicare estensivamente i principi enunciati dalle Sezioni riunite con la sentenza n. 1/2021 anche all'ipotesi di militare che alla data del 31/12/1995, avesse maturato un'anzianità di servizio inferiore ai 15 anni.

2. Come sostenuto dall'appellante, l'organo di nomofilachia, con l'indicata pronuncia (SS.RR. n. 1/2021) aveva chiarito che l'art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973 non fosse *“applicabile al di fuori del contesto di riferimento ed, in particolare, non invocabile ai fini dell'applicazione per la determinazione della quota retributiva, di cui [all']art. 1, comma 12, lettera a) della legge n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio”* precisando che la norma del testo unico, nel garantire al militare - che avesse maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile - una quota secca pari al 44 per cento della base pensionabile, si riferisse esclusivamente ai militari collocati definitivamente in congedo per cause non riconducibili alla propria volontà, e, in particolare per raggiungimento dei limiti d'età o per inabilità fisica non dovuta a causa di servizio. E, tuttavia, secondo i giudici nomofilattici, *«il sistema organico delineato in via generale, per il personale militare, dal d.P.R. 1092 del 1973 ha perso la sua armonica interiore coerenza, per effetto dell'impatto del sopravvenuto, e profondamente diverso, sistema introdotto dalla legge n. 335 del 1995. Con l'intervento del legislatore del 1995, i 20 anni di servizio non hanno più alcuno*



specifico significato, sicché, per evitare che, sempre nel totale silenzio del legislatore, l'adattamento fra i due sistemi succedutisi nel tempo generi effetti disarmonici o addirittura contraddittori, appare necessario valorizzare [...], per il personale militare assoggettato al sistema misto, l'aliquota di rendimento da applicare al servizio ricadente sotto il sistema retributivo», tenendo conto che lo spartiacque tra il sistema retributivo e quello contributivo è ormai fissato nella soglia di 18 anni di anzianità.

Per effetto della descritta successione di leggi nel tempo e dal difettoso coordinamento delle stesse, i giudici della nomofilachia hanno ritenuto di poter utilizzare l'aliquota di cui all'art. 54 cit. per valorizzare l'anzianità contributiva maturata alla data di entrata in vigore della riforma del 1995, nei sistemi pensionistici caratterizzata dal criterio "misto" di liquidazione.

Sulla base di tale ragionamento, la sentenza del Supremo Consesso ha concluso nel senso che l'unico coefficiente compatibile con l'attuale quadro legislativo sia quello del 2,445% (= $44/17,997$), in quanto utile a consentire di applicare "una scala di accrescimento reale", rispettando la proporzionalità tra la reale anzianità di servizio maturata alla data di collocamento a riposo e quella al 31 dicembre 1995, e, aggiungendo che il coefficiente del 2,20% - ottenuto dividendo per 20 l'aliquota del 44% - rimaneva confinato alla sola ipotesi delineata dall'art. 54, comma 9, alla cui stregua il militare che *"cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo*



comma dell'art. 52".

3. A tali principi si è adeguata la giurisprudenza ormai granitica delle sezioni d'appello (*ex plurimis*, tra le più recenti, Sez. II app. nn. 399, 448, 449, 451, 350, 346 del 2022; nn. 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 44, 45, 68, 73, 74, 75 del 2021), nonché delle altre Sezioni d'appello (Sez. I App. nn. 168, 170, 203, 207, 252 del 2022, e nn. 97 e 99 del 2022; n. 169/2021, nn. 96, 97, 98, 64, 65, 66, 67 e 68 del 2021; Sez. III App. n. 188/2023, 231/2022, 223/2021, n. 56/2021; Sez. App. Sicilia n.14/2022, n. 43/2021, n. 44/2021 e n. 69/2021). È, di conseguenza, consentito procedere a una motivazione con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ex art. 17, comma 1, n.t.a. c.g.c.

4.E, tuttavia, pur avendo delineato in nuce un principio applicabile a tutte le ipotesi di pensioni liquidate con sistema misto, le Sezioni riunite, su deferimento della Sezione III giurisdizionale centrale d'appello (ordinanza n. 5 del 1° giugno 2021) e della Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello, (ordinanza n. 25 dell'11 giugno 2021), si sono pronunciate nei giudizi n. 734/SR/QM/PRES e n. 735/SR/QM/SEZ, enunciando, con la sentenza n. 12/2021, il seguente principio di diritto: *“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta*



data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.

Il Supremo consesso ha, in sostanza, ripercorso le tappe argomentative del precedente arresto (n. 1/QM/2021), per giungere alla conclusione che i medesimi canoni ermeneutici trovassero piena applicazione anche in favore dei militari cessati dal servizio con un'anzianità di servizio inferiore, alla data del 31.12.1995, ai 15 anni di servizio.

Dopo aver ricordato che l'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 (intitolato, non a caso, dal legislatore "trattamento normale") prevedeva il requisito minimo (“almeno”) dei 15 anni di servizio utile, facendo semplice riferimento al requisito sufficiente e necessario per maturare il diritto alla pensione che, per l'appunto, all'epoca, era di 15 anni utili (in forza dell'allora pienamente vigente art. 52), evidenzia come tale disciplina meriti di essere letta alla luce della peculiarità che scaturisce dall'art. 1, comma 12, della l. 335/1995, che aggancia la quota retributiva all'anzianità maturata al 31 dicembre 1995, qualunque essa sia. La normativa del 1973, prevedeva, infatti, solo l'aliquota di rendimento al raggiungimento del quindicesimo anno d'anzianità (che era, all'epoca, il minimo pensionabile), stabilendo il 35% per i civili e il 44% per i militari.

Ed è, pertanto, altrettanto chiaro come, invece, ora l'art. 54 debba essere letto alla luce delle modifiche successivamente intervenute, a ulteriore conferma dell'unitarietà del regime che deve essere applicato a tutti i militari i cui trattamenti pensionistici sono stati liquidati con il sistema misto, al di là dell'anzianità raggiunta al 31



dicembre 1995.”

Sulla base di tale ordito argomentativo, il Collegio nomofilattico supera anche le obiezioni dell'INPS e del Ministero della Difesa, che richiamano congiuntamente, sulla scorta del brocardo latino in *claris non fit interpretatio*, il comma 9 del menzionato art. 54, ricordando come, in presenza di un'aliquota che il legislatore ha espressamente stabilito nel testo della norma (ossia l'aliquota del 2,20%, non potrebbe esservi spazio per alcuna attività esegetica che finisca con il "sostituire" detta aliquota con un'altra, ottenuta per via interpretativa e non oggetto di esplicita previsione nell'articolo di legge (ossia quella del 2,44%). Secondo le Sezioni riunite, il coefficiente del 2,20% rimane, pertanto, confinato alla sola ipotesi delineata dall'art. 54, comma 9, alla cui stregua il militare, che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, ha diritto a un trattamento pensionistico pari “al 2,20% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”. La norma non potrebbe, pertanto, ritenersi estesa anche ai casi, come quello in esame, in cui il militare cessi con un'anzianità di servizio di gran lunga superiore ai 15 anni, dovendosi così ricorrere all'aliquota di rendimento desumibile dallo stesso quadro normativo delineato in favore di coloro che alla data del 31 dicembre 1995, abbiano maturato un'anzianità di servizio compresa tra i 15 e i 18 anni. Non può, in definitiva, sussistere alcuna differenza tra gli “*under 15*” e gli “*over 15*”.



5. Nel caso di specie, l'appellante, già in servizio presso il Corpo dell'Aeronautica militare e in quiescenza dal 24.10.2018, ha maturato un'anzianità complessiva superiore ai 20 anni, restando, pertanto, preclusa l'applicazione dell'art. 54, comma 1 e 9. È, tuttavia, provato che il militare avesse conseguito, alla data del 31.12.1995, un'anzianità contributiva di 12 anni e 3 mesi, con la conseguenza che deve essere riconosciuto il suo diritto di accedere al sistema di calcolo della pensione c.d. misto, di cui all'art. 1, comma 12 della l. 335/1995, e alla rideterminazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% per ciascuno degli anni maturati fino alla data indicata (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II app., n. 42/2024, n. 100/2023; 98/2023, n.69/2023, n.48/2023, n. 624/2022, n. 532/2022, n. 514/2022, n. 501/2022, n. 125/2022 e n. 389/2021).

6. L'appello merita, conclusivamente, accoglimento e, per l'effetto, la sentenza deve essere riformata, riconoscendo il diritto dell'appellante alla riliquidazione del trattamento pensionistico ordinario con l'applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al 2,44% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, con liquidazione del maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, sui singoli ratei a decorrere dalla data del pensionamento, fino al soddisfo.

7. Le spese di lite, in considerazione della sopravvenuta pronuncia nomofilattica intervenuta nel corso del termine per impugnare, devono essere integralmente compensate.



SENT. 64/2024

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata riconosce il diritto del sig. OMISSIS alla riliquidazione del trattamento pensionistico ordinario con applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al 2,44% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, con liquidazione del maggior importo tra interessi e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT, sui singoli ratei a decorrere dalla data del pensionamento, fino al soddisfo.

Spese di lite integralmente compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano)

(dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 19 MARZO 2024

p. La Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Alessandra Carcani

DECRETO



SENT. 64/2024

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 19 MARZO 2024

p.La Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Alessandra Carcani

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 19 MARZO 2024

P. La Dirigente (dott.ssa Luciana Troccoli)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Alessandra Carcani